

PROVINCIA DI LATINA



STATUTO

0

Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazioni n. 18 del 22 aprile
2015 e n. 31 del 25 maggio 2015.
Adottato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 26 maggio
2015.



Capo I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 La Provincia di Latina

1. La Provincia di Latina estende il suo territorio dall'Agro Pontino sino al Garigliano e dai monti Lepini, Ausoni ed Aurunci fino alle coste tirreniche. Comprende le isole di Ponza, Ventotene e Santo Stefano.

2. La compresenza nel territorio di popolazioni e di gruppi sociali diversi, fin dalla istituzione della Provincia, esalta il senso di reciproca tolleranza ed integrazione, tanto da costituire esempio di pacifica comunità democratica, solidale ed ospitale, in cui la diversità delle tradizioni e delle culture costituisce una risorsa ed un patrimonio da difendere e valorizzare, il cui fulcro è rappresentato dall'essere umano, dalla sua vita, dalla sua famiglia, dal suo lavoro e dal suo ambiente naturale.

3. Una entità amministrativa per un territorio con una particolare configurazione geografica estesa in lunghezza e con realtà sociali ed umane assai diverse tra loro. Una Provincia nata da territori diversi per tradizioni e culture, a sud sotto l'influenza borbonica ed a nord con l'appartenenza allo Stato Pontificio. Una Provincia che riafferma, pertanto, la sua identità territoriale, culturale ed economica quale elemento di raccordo tra il centro ed il sud della penisola.

4. Il suo territorio costituisce un unicum a livello di habitat naturale e paesaggistico di grande valore ambientale e turistico, con catene montuose e collinari che degradano fino al mare, pianure fertillissime, coste di rara bellezza che guardano alle isole pontine, autentiche perle sotto il profilo naturalistico.

5. La Provincia di Latina ispira la sua azione al rispetto della storia, della cultura, delle tradizioni, delle testimonianze democratiche e popolari delle sue genti e degli ideali di pace, di giustizia, di fratellanza e di cooperazione fra i popoli. La storia della provincia pontina è caratterizzata dalla presenza di notevoli insediamenti archeologici ed artistici, sedimentati attraverso momenti di storia millenaria tessuta dalle antiche e nobili popolazioni del "Latium vetus" quali i Volsci, i Lepini, gli Ausoni, gli Aurunci ed i Latini, integrati dall'opera dei coloni trapiantati in provincia con l'inizio dei lavori per la bonifica. L'avvio ed il compimento della bonifica nella Pianura Pontina, ai lati della via Appia, con le sue importanti opere idrauliche ha determinato un nuovo assetto del territorio con la nascita delle città di fondazione come Latina, Aprilia, Pontinia e Sabaudia. La solidarietà e la cooperazione delle popolazioni presenti nel territorio pontino con i "pionieri della bonifica" arrivati dalle terre del Triveneto e dall'Emilia Romagna hanno consentito una importante opera di integrazione e determinato la nascita della Provincia di Latina. Una provincia che, caratterizzata dal rispetto dei principi di solidarietà e fratellanza fra i popoli, ha accolto sia il rientro degli "Italiani d'Africa" che l'incontro con l'immigrazione proveniente da tutti i continenti, nel pieno riconoscimento delle differenze culturali e con la reciproca comprensione delle diverse etnie e delle differenti esperienze



storico/culturali, nel rispetto e tutela della dignità della persona umana. La tradizionale vocazione della provincia di Latina come terra di lavoro ha costituito, nell'incontro tra le diverse civiltà ed usanze presenti, il principio ordinatore di una concreta esperienza di crescita socio/culturale che ha potuto salvaguardare tutte le specificità presenti nel territorio in un continuo processo di integrazione e sviluppo.

6. La Provincia riconosce ed esalta in un sistema unitario e complesso le piccole e grandi comunità locali, collegate tra loro in un modello di sistema a rete, secondo assi geografici trasversali, che si proiettano dal mare alla collina, ed assi longitudinali, volti a mantenere indissolubili e progressivi collegamenti, tanto di carattere culturale e sociale quanto di natura amministrativa, tra il nord ed il sud della Provincia, in modo da assicurare un continuo ed instancabile riequilibrio ed interdipendenza ed una perenne riscoperta dell'essere cittadino pontino.

7. La costante laboriosità delle sue popolazioni, espressa dalla naturale vocazione agricola, potenziata da un artigianato peculiare e da un terziario avanzato, costituisce la base solida per un compatibile ed organico sviluppo commerciale, turistico ed industriale confacente alla realtà territoriale della provincia, nella tutela e valorizzazione del prezioso ecosistema pontino, del suo mare e delle sue isole, per una migliore qualità della vita.

Art. 2 **Principi fondamentali**

2

1. La Provincia ha come riferimento generale della sua azione il rispetto dei principi di democrazia e di libertà sanciti dalla Costituzione della Repubblica.

2. La Provincia nella sua attività istituzionale, politica e amministrativa, per il bene comune delle sue popolazioni, si ispira ai valori di libertà, uguaglianza, solidarietà, giustizia sociale e della pace tra i popoli e ne promuove l'attuazione.

3. La Provincia quale azione idonea a promuovere la piena e solidale partecipazione dei cittadini all'organizzazione e allo sviluppo della vita civile, politica ed economica della comunità.

4. In questa prospettiva la Provincia garantisce e promuove lo sviluppo delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato.

5. La Provincia valorizza la centralità della persona umana ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nella formazione degli organi collegiali non elettivi della Provincia, e di enti, aziende e istituzioni da essa dipendenti, nonché nella designazione e nella nomina dei rappresentanti della Provincia nei predetti enti aziende e istituzioni, ove dovrà essere garantita la presenza di entrambi i sessi, ove possibile.

6. La Provincia ispira la propria azione alla tutela del territorio e del patrimonio storico, urbanistico e delle risorse ambientali e naturali e promuove uno sviluppo



sostenibile, a salvaguardia del proprio ecosistema e delle specie animali e vegetali in esso viventi.

7. La Provincia si caratterizza per la tradizione all'accoglienza e all'integrazione, per cui valorizza le diversità, siano esse di genere, di etnia, di lingua, di razza e di religione.

8. La Provincia riconosce nella trasparenza e nel controllo del processo decisionale, nel diritto e nella diffusione di un'informazione tempestiva, completa, obiettiva, comprensibile e non discriminante, le condizioni necessarie per una effettiva partecipazione.

9. La Provincia per armonizzare le diverse esigenze del territorio attua il decentramento degli uffici e dei servizi, costituisce, ove ritiene necessario, le zone omogenee promuove idonee forme di cooperazione con i comuni, le province limitrofe, la regione, nonché con le altre istituzioni presenti sul territorio.

10. La Provincia, in coerenza alle indicazioni del "Manifesto di Ventotene" del 1941 e della "Carta Europea dell'Autonomia locale", adottata a Versailles nel 1954 dal Consiglio dei Comuni d'Europa, ritiene fondamentale l'Unione Europea e, in questo contesto, la valorizzazione delle autonomie territoriali come elemento essenziale.

11. La Provincia sollecita, attua e collabora ad ogni forma di promozione delle occasioni di collegamento tra i suoi Comuni, i Comuni d'Europa, le Comunità locali del mondo.

3

12. In adesione alla Convenzione di Istanbul e in particolare all'art. 7 della stessa, la Provincia di Latina si impegna a condannare ogni forma di violenza contro le donne e a contrastare con tutti i mezzi e a tutti i livelli istituzionali, ogni forma di discriminazione lesiva della dignità della donna.

13. La Provincia si adopera per prevenire e contrastare ogni forma di bullismo nelle scuole di ogni ordine e grado e negli uffici pubblici.

14. La Provincia, al fine di tutelare la comunità, oltre a potenziare il proprio impegno nella lotta alla criminalità organizzata, si costituisce parte civile nei processi che riguardano cittadini residenti in qualsiasi comune del territorio provinciale per i reati previsti dall'art. 416 bis del codice penale e per i delitti di usura ed estorsione.

Art. 3

Principi programmatici

1. La Provincia, ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa ed amministrativa, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto, nello svolgimento delle funzioni istituzionali, assume la rappresentanza politica della comunità provinciale.



2. La Provincia, è altresì dotata di autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi che determinano l'organizzazione della finanza pubblica.

3. La Provincia, perseguendo un disegno unificante, valorizza le differenti culture, storie e tradizioni, anche nel rispetto delle minoranze etniche e religiose, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, attraverso l'esercizio di funzioni fondamentali proprie o ad essa delegate.

4. Il carattere della sua formazione, lo sviluppo ineguale della sua economia impongono alla Provincia, al fine di conseguire un equilibrato ed armonico sviluppo di ogni componente, anche in materie non di sua competenza, di assumere concrete iniziative di impulso, di promozione, di informazione, di collegamento e di sollecitazione nei confronti di ogni livello istituzionale, in collaborazione con le organizzazioni sociali, culturali e sportive presenti sul territorio.

5. Ai fini dell'attuazione degli interventi pubblici, la Provincia nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di competenza, informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione con altri enti pubblici e privati anche mediante accordi e forme convenzionali.

6. La Provincia, conformemente alla normativa vigente, promuove l'utilizzo a fini sociali ed istituzionali di tutti i beni, mobili ed immobili, confiscati alla criminalità organizzata.

7. La Provincia collabora con le associazioni contro le mafie e la criminalità organizzata, con i Comuni interessati nella valorizzazione dei beni confiscati ed acquisiti al patrimonio comunale, sostenendone gli interventi ed incentivandone il relativo recupero.

8. Nell'ambito della funzione prevista dalla Legge n.56/2014 comma 85 lettera d) *"raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali"*, la Provincia, previo conferimento del mandato da parte dei comuni, in sinergia con le Istituzioni preposte, tiene ed aggiorna l'albo recante l'elenco dei beni confiscati alla criminalità organizzata nell'ambito del territorio provinciale: la Provincia istituisce, inoltre, un Albo delle Associazioni e delle Cooperative che aspirano a gestire a fini sociali i beni confiscati. I criteri di tale Albo saranno disciplinati mediante apposito regolamento.

Art. 4

Presenza di entrambi i sessi negli organismi della Provincia

1. Nella composizione delle commissioni consiliari, delle commissioni tecnico-consultive e degli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni, partecipati, controllati o dipendenti dalla Provincia, deve essere garantita, ove possibile, la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi, secondo le disposizioni di legge in materia.



2. La Provincia, nell'organizzazione del lavoro, nelle determinazioni delle modalità di funzionamento degli uffici e dei servizi, nei provvedimenti in tema di personale, nel conferimento degli incarichi di direzione, si astiene da atti o attività che provochino effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti di dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera, nel trattamento economico e retributivo.

Art. 5 **Territorio sede stemma**

1. La Provincia di Latina è ripartizione territoriale della Repubblica.

2. Per modificare la circoscrizione territoriale della Provincia vengono seguite le procedure fissate dalla legge.

3. La Provincia ha per capoluogo la città di Latina, ove ha la sua sede.

4. La Provincia è costituita dalla comunità delle popolazioni dei territori dei comuni di:

- 1) Aprilia;
- 2) Bassiano;
- 3) Campodimele;
- 4) Castelforte
- 5) Cisterna;
- 6) Cori;
- 7) Fondi;
- 8) Formia;
- 9) Gaeta;
- 10) Itri;
- 11) Latina;
- 12) Lenola;
- 13) Maenza;
- 14) Minturno;
- 15) Monte San Biagio;
- 16) Norma;
- 17) Pontinia;
- 18) Ponza;
- 19) Priverno;
- 20) Prossedi;
- 21) Roccagorga;
- 22) Roccamassima;
- 23) Roccasecca dei Volsci;
- 24) Sabaudia;
- 25) San Felice Circeo;
- 26) SS. Cosma e Damiano;
- 27) Sermoneta;
- 28) Sezze;
- 29) Sonnino
- 30) Sperlonga;



- 31) Spigno Saturnia;
- 32) Terracina;
- 33) Ventotene.

5. Il Consiglio provinciale, l'Assemblea dei Sindaci e le commissioni consiliari si riuniscono nella sede dell'ente.

6. In casi particolari il Consiglio, l'Assemblea dei Sindaci e le commissioni possono riunirsi in luogo diverso dalla sede dell'ente.

7. Lo stemma, il gonfalone e la bandiera della Provincia sono quelli approvati con D.P.R. 30 giugno 1954, trascritto nel registro dell'archivio araldico centrale dello Stato il 31 dicembre 1954.

Art. 6 **Funzioni fondamentali**

1. La Provincia, esercita nell'ambito dei sistemi locali, le funzioni fondamentali individuate dalla legge e quelle attribuite dallo Stato e dalla Regione, avvalendosi della sua autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria.

2. La Provincia esercita le sue funzioni di governo di area vasta in stretta collaborazione con i Comuni, anche assumendo forme di esercizio associato di funzioni.

3. La Provincia esercita funzioni di pianificazione territoriale, primariamente approvando il piano territoriale di coordinamento, che - in coerenza con gli indirizzi del piano strategico - comprende la programmazione ed il coordinamento della mobilità, le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di competenza della provincia, le politiche ambientali sostenibili e di sviluppo insediativo, l'individuazione dei poli funzionali e industriali provinciali, nonché tutti gli altri contenuti previsti dalle leggi. Il piano territoriale generale ricomprende e sostituisce, in forma unitaria, i piani di settore, in conformità con la normativa statale e regionale vigente. Il piano territoriale individua obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio, include contenuti strutturali dei piani comunali e costituisce il quadro di riferimento per i piani operativi di competenza dei Comuni. Il piano stabilisce, altresì, ogni altro aspetto previsto dalla legge.

4. La Provincia è consapevole che lo sviluppo delle attività umane dipende dalla qualità degli ecosistemi che lo sostengono a livello locale e globale, che esistono limiti di sicurezza che non devono essere superati sul proprio territorio, e che ciò pone inevitabilmente dei limiti alla crescita economica, quando questa è basata sul consumo delle risorse e produce rifiuti e sostanze inquinanti. Nel quadro delle funzioni che le sono attribuite, la Provincia cura la migliore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, come beni primari della collettività e delle generazioni future e persegue il contenimento del consumo del suolo.



5. La Provincia è proprietaria e gestisce, con compiti di manutenzione e sviluppo, la rete della viabilità provinciale e garantisce la gestione dei principali collegamenti sovra comunali. La Provincia verifica, con i Comuni, singoli e associati, i segmenti del reticolo stradale da trasferire alla rete provinciale e quelli da trasferire ai Comuni o alle loro forme associative, destinando, eventualmente, le necessarie risorse.

6. La Provincia individua nella qualità del sistema integrato educativo scolastico il fattore fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini e opera, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione.

7. La Provincia esercita il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e altresì, la funzione di promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale, agendo contro ogni discriminazione basata sul sesso e operando anche mediante azioni di contrasto alla povertà, di accesso all'istruzione e ai servizi socio-sanitari, di partecipazione al lavoro e allo sviluppo economico, nonché di accesso alle cariche istituzionali e ai processi decisionali e nella gestione della vita sociale culturale economica e politica. In particolare, al fine di favorire le pari dignità tra cittadini e cittadine e consentire ad entrambi i sessi di esprimere compiutamente le rispettive potenzialità, la Provincia, nell'ambito delle proprie competenze e in esecuzione delle leggi nazionali, regionali, delle direttive della comunità europea e in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 3 della Costituzione, promuove politiche per le pari opportunità e piani di azioni positive a favore delle donne per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono una reale parità e favorisce la piena e paritaria espressione dei tempi di vita di ognuno. A tale scopo possono essere costituiti appositi organismi o consulte, disciplinati da specifici regolamenti.

8. La provincia esercita, altresì, ogni altra funzione fondamentale stabilita dalla Legge.

Art. 7

Piano Strategico Provinciale

La Provincia per una maggiore efficacia della azione di governo dell'Ente sul territorio, approva e aggiorna ogni due anni il piano strategico provinciale, quale atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle sue funzioni in collaborazione con i Comuni e le Unioni di Comuni compresi nel territorio, Nel piano strategico si definiscono gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per il territorio, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.



Capo II

ORDINAMENTO

Art. 8

Organi della Provincia

- 1.** Sono organi di governo della Provincia il Presidente della Provincia, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.
- 2.** Hanno rilevanza istituzionale il Vice Presidente, la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, le Commissioni consiliari, i Gruppi consiliari, il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organismo Indipendente di Valutazione e il Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza.
- 3.** Sono organi burocratici il Segretario Generale, il Direttore Generale, se nominato, il Vice segretario e i Dirigenti.
- 4.** Gli organi e i soggetti di cui ai precedenti commi esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 9

Il Presidente della Provincia

8

- 1.** Il Presidente della Provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale.
- 2.** Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
- 3.** Il Presidente della Provincia, sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, definendo l'ordine del giorno delle sedute; nomina e revoca il Vicepresidente e i Consiglieri delegati a norma delle disposizioni di cui al presente Statuto. Non può essere attribuito incarico di Vicepresidente o di Consigliere delegato al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti e ai parenti affini fino al quarto grado del Presidente della Provincia.
- 4.** Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti.
- 5.** Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti, il Presidente, in particolare:



a) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e gli altri regolamenti aventi analoga natura, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio;

b) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative, l'attività dei consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico amministrativa dell'ente;

c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;

d) promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione;

e) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni;

f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;

g) fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia;

9

h) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai consiglieri;

i) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ai sensi dell'art. 110 TUEL, nomina e revoca il Segretario provinciale, il Direttore Generale, ove previsto, e il Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di organizzazione;

j) Convoca i comizi per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale ed indice i referendum provinciali;

k) esplica ogni altra funzione precedentemente attribuita alla Giunta provinciale,

l) Il Presidente della Provincia può in ogni caso sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale atti che rientrano nella propria competenza.

6. Il Presidente della Provincia assume i propri atti nella forma del Decreto, che viene pubblicato all'Albo pretorio digitale dell'Ente secondo le stesse modalità delle deliberazioni del Consiglio provinciale. Nel caso di urgenza i Decreti del Presidente della Provincia possono essere dichiarati immediatamente eseguibili con espressa dichiarazione posta nel decretato. Su ogni proposta di Decreto, che non sia mero atto di indirizzo ovvero un atto avente natura fiduciaria e/o

altamente discrezionale, deve esser richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel Decreto. Essi sono adottati con l'assistenza e la partecipazione del Segretario Generale, che ne cura la verbalizzazione.

7. Il Presidente della Provincia, nelle materie specifiche, a fronte di situazioni di urgenza ed emergenza, adotta ordinanze contingibili e urgenti secondo la normativa vigente.

8. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia non comporta le dimissioni dello stesso.

Art. 10

Programma di Governo - Linee programmatiche

1. Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche, riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato sotto il coordinamento del Presidente.

2. Il Presidente della Provincia predispone il Programma di Governo anche sulla base di dati ed elementi conoscitivi forniti dalla struttura dell'Ente e lo trasmette al Consiglio entro 45 giorni dall'insediamento. Entro 15 giorni successivi alla chiusura della discussione in Consiglio, il Presidente adotta in via definitiva il programma di mandato.

10

3. A seguito del rinnovo biennale del Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia presenta alla prima seduta il proprio Programma di Governo aggiornato al neo eletto Consiglio per la sua presa d'atto, secondo quanto previsto nell'ultimo paragrafo del comma precedente.

Art. 11

Dimissioni impedimento decadenza sospensione del Presidente

1. Le dimissioni presentate dal Presidente della Provincia al Consiglio provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

2. In caso d'impedimento permanente, dimissioni, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.



Art. 12
Consiglio Provinciale
Competenze

1. Il Consiglio provinciale rappresenta l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia e contribuisce alla definizione delle linee programmatiche dell'Amministrazione, al loro adeguamento ed alla loro verifica periodica.

2. Il Consiglio Provinciale approva altresì specifiche deliberazioni programmatiche su singoli settori di attività della Provincia.

3. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Per l'espletamento delle competenze consiliari e delle elezioni provinciali. Il Consiglio è dotato di servizi organizzati in una struttura alle dipendenze funzionali del Segretario Generale. Nel bilancio della Provincia sono individuate le risorse destinate al suo funzionamento, esplicitando le finalità per le quali tali risorse sono richieste nonché le relative modalità di copertura.

4. Il Consiglio esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto, svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

5. Spetta al Consiglio provinciale:

- a.** approvare lo Statuto dell'ente e proporlo alla Assemblea dei Sindaci per l'adozione;
- b.** approva i criteri generali per l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- c.** approvare lo statuto delle persone giuridiche di diritto pubblico e privato, comunque denominate, istituite per soddisfare bisogni di interesse generale e partecipate dalla Provincia, nonché le loro modifiche;
- d.** approvare i piani, programmi, il documento unico di programmazione (DUP), piani finanziari, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti e relative modifiche;
- e.** istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe ed aliquote;
- f.** approvare la contrazione di mutui laddove non siano già espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio, nonché le aperture di credito e remissione di prestiti obbligazionari; spetta comunque al Consiglio approvare la rinegoziazione dei mutui, la rimodulazione di prodotti finanziari derivati nei limiti di legge;
- g.** deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio provinciale, ivi comprese le acquisizioni immobiliari; sono comunque escluse quelle relative alle locazione di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; sono altresì esclusi i casi che

rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente o della dirigenza dell'ente;

- h.** adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi; sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
- i.** adottare i criteri generali per la disciplina della nomina, da parte del Presidente, di rappresentanti della Provincia in enti, aziende o organismi comunque denominati;
- j.** designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, aziende, organismi per i quali la legge riserva la nomina al Consiglio;
- k.** deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi del TUEL;
- l.** approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi.

6. Spetta inoltre al Consiglio Provinciale approvare i piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite dallo Stato o della Regione, con particolare riferimento a:

- a.** il piano strategico provinciale di cui all'art.3 comma 6;
- b.** gli strumenti di pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture e la pianificazione territoriale di coordinamento;
- c.** le funzioni di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
- d.** la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale;
- e.** la mobilità e la viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, l'acquisizione, la dismissione e la classificazione delle strade;
- f.** la programmazione provinciale della rete scolastica e dell'edilizia scolastica;
- g.** la raccolta, l'elaborazione dei dati, l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, l'informatizzazione e la digitalizzazione in ambito provinciale;
- h.** la tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- i.** le intese-tipo con i comuni interessati per lo svolgimento, da parte della provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- j.** le convenzioni-tipo tra i comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative e gli accordi con i comuni non compresi nel territorio provinciali;

7. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nei primi due scrutini ed a maggioranza dei presenti nei scrutini successivi, anche se



tenuti nella stessa seduta, il Regolamento per il funzionamento del Consiglio con il quale si definiscono anche le modalità attraverso le quali vanno individuati i servizi, le attrezzature, le risorse umane e finanziarie di cui dotare il Consiglio. Le strutture e le risorse umane e finanziarie devono essere rapportate alle disponibilità dell'ente e alle previsioni programmatiche del bilancio.

8. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche in occasione dell'adozione del bilancio, e può impegnare il Presidente a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

Art. 13

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio non può operare nella seduta di prima convocazione se non intervengono almeno la metà dei consiglieri assegnati; la seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, è valida qualora vi intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

2. Ai fini di cui al comma precedente, nel numero dei consiglieri presenti non va computato il Presidente della Provincia.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, fatti salvi in cui sia richiesta una maggioranza diversa.

Art. 14

Consiglieri provinciali

13

1. Ciascun Consigliere Provinciale rappresenta l'intera provincia, ed ha il diritto dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Provinciale e delle sue articolazioni. Ciascun consigliere provinciale esercita le proprie attività e le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri Provinciali hanno diritto:

a) di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti dalla stessa partecipate tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, anche tramite la disponibilità di strumentazione informatica per l'accesso alle informazioni. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;

b) di chiedere la convocazione del Consiglio Provinciale nel numero e secondo le modalità stabilite dal regolamento, indicando le questioni di competenza del Consiglio medesimo che il Presidente della Provincia deve inserire nell'ordine del giorno e discutere nella prima seduta;

c) di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, e per quanto attiene l'indirizzo ed il controllo su tutte le questioni di competenza istituzionale della Provincia, tramite la formulazione di questioni o di proposte di provvedimenti da adottarsi dal



consiglio o di emendamenti; in occasione dell'adozione del bilancio, esercita l'attività di indirizzo attraverso la proposizione e l'approvazione di direttive generali e mozioni, e può impegnare il Presidente a riferire sulla loro attuazione;

d) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni della legge e del regolamento consiliare, deve essere data risposta scritta o orale in aula.

e) il Regolamento del Consiglio, allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.

Art. 15 **Cessazione dalla carica**

- 1.** I consiglieri provinciali cessano dalla carica, oltre che per scadenza o interruzione del mandato, per dimissioni o decadenza.
- 2.** Le dimissioni e gli effetti da esse prodotte sono disciplinati dalle legge.
- 3.** Il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio è dichiarato decaduto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 16 **Gruppi consiliari**

- 1.** Sono riconosciuti come gruppi consiliari quelli che risultano dalle competizioni elettorali. I consiglieri eletti sotto la stessa lista formano, di norma, un gruppo consiliare qualunque sia la presenza numerica di ogni gruppo.
- 2.** Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e le rappresentanze spettanti ad un gruppo consiliare.
- 3.** Nel corso del mandato è consentita la costituzione di gruppi consiliari autonomi diversi da quelli di cui al comma 1, se tale volontà è espressa da almeno due consiglieri. In tal caso, gli stessi, devono darne comunicazione al Presidente della Provincia con lettera sottoscritta da tutti gli aderenti, indicando la denominazione del costituendo gruppo ed il nominativo del capogruppo.
- 4.** Qualora i consiglieri non intendano far parte dei gruppi costituitisi ai sensi dei commi precedenti, gli stessi compongono il gruppo misto, qualunque sia la presenza numerica dei consiglieri che lo compongono. In tal caso, viene data comunicazione al Presidente della Provincia con lettera sottoscritta dai consiglieri aderenti, indicando il nominativo del capogruppo
- 5.** Il Presidente della Provincia, provvederà ad informare il Consiglio della

Costituzione dei nuovi gruppi, dandone comunicazione in aula.

6. Ogni gruppo consiliare designa, tra i suoi componenti, il Presidente di Gruppo Consiliare, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio. Fino al momento in cui un gruppo non procede alla relativa designazione, è considerato Presidente di gruppo che ha riportato la cifra elettorale individuale più alta. In seno al Gruppo misto, il Presidente di Gruppo Consiliare, è individuato nella persona del primo consigliere aderente ad gruppo stesso, salva diversa indicazione.

Art. 17

Conferenza dei Capigruppo Consiliare

1. E' costituita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, convocata e presieduta dal Presidente della Provincia o da un suo delegato in caso di assenza o impedimento, ed assistita dal Segretario Generale o da un suo delegato con funzioni consultive e di verbalizzazione. Il Regolamento del Consiglio Provinciale ne disciplina le competenze e il funzionamento.

2. Il voto di ciascun componente è ponderato proporzionalmente al numero dei consiglieri che costituiscono il gruppo che lo stesso rappresenta.

Art. 18

Commissioni consiliari permanenti

15

1. Le Commissioni consiliari permanenti costituiscono lo strumento fondamentale di partecipazione e collaborazione dei gruppi consiliari alla determinazione delle scelte politico-amministrative dell'Ente.

2. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

3. Le Commissioni sono costituite nel rispetto del principio proporzionale di cui al comma precedente. con delibera consiliare che ne determina il numero, il numero minimo e massimo dei componenti, le attribuzioni e le competenze per materia

4. Salvo quanto disposto nel presente Statuto, il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione.

5. Le Commissioni consiliari nell'ambito della loro competenza per materia, esplicano funzioni propositive, consultive, istruttorie e di controllo per gli atti deliberativi di competenza del Consiglio e, qualora lo ritengano opportuno, riferiscono al Consiglio.

6. Per lo svolgimento delle funzioni, le Commissioni possono richiedere la partecipazione, con funzioni referenti, collaborative e di supporto, dei dirigenti o



dei responsabili degli uffici e dei servizi.

7. Il Presidente ha il diritto e, se richiesto, l'obbligo di intervenire alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto.

8. Le Commissioni possono consultare le rappresentanze della Società Civile ed avvalersi della collaborazione di Enti, Associazioni, Istituzioni ed Aziende. Le Commissioni hanno altresì la facoltà di disporre e programmare, nelle materie di propria competenza, indagini conoscitive e di chiedere la esibizione di atti e documenti agli Uffici della Provincia e alle Aziende ed Enti dalla stessa partecipate.

9. I pareri espressi dalle Commissioni sono obbligatori ma non vincolanti.

Art. 19

Commissioni consiliari temporanee o speciali

1. Su richiesta di almeno quattro Consiglieri Provinciali, il Consiglio può istituire, ove ne ravvisi la necessità, Commissioni Consiliari temporanee o speciali con compiti di indagine e conoscitivi al fine di approfondire materie specifiche o questioni particolarmente complesse che interessano la Provincia.

2. L'oggetto, la composizione e il numero dei commissari, il presidente, il vice presidente, nonché la durata vengono stabiliti di volta in volta dal consiglio garantendo comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

3. La durata di tali commissioni si conclude con l'esaurimento dell'incarico e la relazione finale al consiglio da parte di due relatori rispettivamente di maggioranza e minoranza. Alla scadenza del termine, nella prima seduta utile, il Consiglio Provinciale ne dichiara la decadenza, ovvero proroga i termini ove sussistano validi motivi.

4. Per il funzionamento delle commissioni temporanee o speciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le commissioni permanenti.

5. I pareri espressi dalle Commissioni sono obbligatori ma non vincolanti.

Art. 20

Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia, con poteri propositivi, consultivi e di controllo.

2. Al fine di partecipare alle singole riunioni dell'Assemblea, il Sindaco può delegare un assessore o consigliere comunale del proprio comune.



3. L'Assemblea dei Sindaci esplica i suoi poteri propositivi mediante l'iniziativa sulle proposte di deliberazione di cui al presente Statuto, nonché con la possibilità di inviare al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale proprie proposte o risoluzioni.

4. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge motivatamente lo statuto proposto dal Consiglio provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

5. L'Assemblea svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale. Salvo che non sia espressamente previsto, i pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti.

6. L'Assemblea esprime il proprio parere obbligatorio e non vincolante sugli schemi di bilancio di previsione sottoposti dal Consiglio Provinciale e dallo stesso adottati su proposta del Presidente della Provincia, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. L'Assemblea in sede di esame dello schema di bilancio può formulare integrazioni e/o modifiche da inviare al Consiglio Provinciale affinché lo stesso ne tenga conto o motivatamente se ne discosti. In quest'ultimo caso lo schema sarà nuovamente sottoposto all'Assemblea per l'espressione del prescritto parere.

7. Al fine di esercitare la loro funzione di controllo i componenti dell'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri Provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi.

17

Art. 21

Funzionamento Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci può nominare a suo interno l'Ufficio di Coordinamento secondo quanto stabilito dal Regolamento. L'Ufficio di Coordinamento ha il compito di coadiuvare il Presidente della Provincia per i lavori dell'Assemblea.

2. Il Presidente della Provincia, sentito l'Ufficio di Coordinamento, convoca l'Assemblea dei Sindaci e ne fissa l'ordine del giorno e la presiede. Il Presidente, è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea, quando dallo stesso è ritenuto opportuno e quando lo richiedano due quinti dei componenti il Consiglio Provinciale, inserendo all'ordine del giorno la questione da sottoporre all'Assemblea.

3. In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di comuni superiore al cinquanta per cento e che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella provincia. In seconda convocazione, che non può essere convocata prima che siano decorse ventiquattro ore, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente



della provincia. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste.

4. L'Assemblea normalmente delibera a maggioranza dei presenti (Salvo che non sia prevista una maggioranza diversa).

Art. 21 bis Consulta delle Elette

1. Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini è istituita la Consulta delle Elette composta da tutti i Sindaci donna, da Consiglieri comunali e provinciali donna.
2. La Consulta formula proposte ed osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile.
3. La Consulta esprime pareri propositivi e consultivi agli Organi della Provincia per la promozione della parità di genere.
4. Le modalità di costituzione, il numero di componenti e funzionamento sono disciplinate nel regolamento dell'Assemblea dei Sindaci.

Art. 22 Vicepresidente e Consiglieri delegati

18

1. Il Presidente nomina tra i Consiglieri un Vicepresidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto.
2. Il Presidente della Provincia, nel rispetto del principio di collegialità, può nominare uno o più consiglieri delegati all'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento su determinate materie e servizi provinciali, senza che ciò comporti trasferimento della competenza o legittimazione di provvedimenti.
3. Il Vicepresidente, e consiglieri titolari di deleghe non possono in alcun modo impegnare l'Amministrazione verso l'esterno né assumere funzioni di amministrazione attiva. esclusi i casi previsti dalla legge e dal presente statuto nei quali il Vicepresidente agisce in sostituzione del Presidente per impedimento di quest'ultimo.
4. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe coadiuvano, con spirito collegiale, il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, agevolando l'esercizio da parte del medesimo del potere di direttiva nel rispetto dei vincoli posti dalla programmazione operativa. Essi seguono le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborano nei rapporti del Presidente con gli uffici e con l'esterno.
5. Nelle materie oggetto di delega, possono proporre al Presidente l'adozione di provvedimenti, relazionando al medesimo sulle proposte operative formulate.



Art. 23

Consulte e gruppi di lavoro

Per singoli oggetti o singole materie, il Consiglio può nominare consulte o gruppi di lavoro che possono essere composti da consiglieri, esperti, funzionari provinciali e cittadini, espressioni di categorie, di zone e di settori in grado di fornire un contributo all'approfondimento di questioni di interesse provinciale. Tale contributo non è vincolante per le relative determinazioni del Consiglio.

Art. 24

Iniziativa deliberativa

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta:

- a) al Presidente,
- b) alle Commissioni Consiliari;
- c) a ciascun Consigliere Provinciale;
- d) all'Assemblea dei Sindaci;
- e) a cinque Consigli Comunali;
- f) a 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia

2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione e assicura forme di assistenza tecnica da parte degli Uffici Provinciali.

3. Ogni proposta di deliberazione è affidata al Presidente della Provincia, per il tramite degli uffici indicati negli atti di organizzazione, ed è assegnata, nei termini previsti dal Regolamento, ad una Commissione Consiliare in ragione della prevalente competenza. Nel caso in cui la proposta di deliberazione non risulti attribuibile alla competenza delle Commissioni Consiliari, la stessa è rimessa alla competenza della commissione Presidenti di Gruppo. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio stabilisce le modalità di esame delle proposte da parte delle Commissioni.

Art. 25

Attività consultiva

1. La Provincia, per l'esercizio delle proprie funzioni, per curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità, può avvalersi di consulte specificatamente costituite.

2. Le consulte sono costituite con delibera consiliare che ne determina il numero, il numero minimo e massimo dei componenti, le attribuzioni e le competenze per materia.

3. L'organizzazione, il funzionamento e le competenze degli organismi sono fissati da appositi regolamenti.

4. I componenti delle consulte assumono l'incarico a titolo gratuito.



Art. 26
Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'ordinamento strutturale della Provincia si articola in settori e servizi.
2. La struttura amministrativa della Provincia è organizzata secondo uno schema flessibile e per obiettivi, atto a corrispondere costantemente ai programmi ed ai piani operativi del Consiglio e del Presidente.
3. L'organizzazione amministrativa della Provincia si ispira, nel rispetto delle pari opportunità, a principi di responsabilità e capacità professionali, a criteri di autonomia operativa, efficienza, funzionalità e produttività di gestione, il tutto nel rispetto della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo e funzione di gestione amministrativa.
4. Il sistema organizzativo della Provincia deve essere predisposto per il raggiungimento degli obiettivi di programma; esso dovrà produrre risultati valutabili e misurabili, sia in termini di attuazione concrete, sia in termini di risposte adeguate alle istanze della comunità provinciale.

Art. 27
Competenze dei dirigenti

1. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi e delle finalità fissati dagli organi di governo e nel quadro degli indirizzi e programmi formulati dagli stessi, compete ai dirigenti la gestione amministrativa delle funzioni dell'ente.
2. I dirigenti predispongono i programmi di attività per l'attuazione degli indirizzi formulati dagli organi di governo ed organizzano le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate in correlazione ai programmi stessi, esercitando i poteri di iniziativa, coordinamento, direttiva e controllo.
3. I dirigenti adottano gli atti amministrativi a rilevanza esterna di contenuto vincolato o di esclusiva discrezionalità tecnica, relativi alla gestione delle funzioni e dei servizi dell'ente, del personale, dell'entrata e della spesa. Compete altresì ai dirigenti l'adozione di atti a rilevanza esterna che comportino spese a carico dell'ente, all'interno degli stanziamenti di bilancio, in esecuzione dei piani assunti dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da quest'ultimi formulati e con obbligo di relazione periodica agli stessi organi.
4. La funzione di direzione comporta la emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizi e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente cui il personale deve obbligatoriamente attenersi.

Art. 28
Responsabilità dei dirigenti



1. I dirigenti ed i funzionari direttivi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
2. I dirigenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri di regolarità espressi, a seconda della rispettiva competenza, su ogni proposta di deliberazione e sui decreti presidenziali.

Art. 29
Segretario generale

1. La Provincia ha un proprio segretario generale iscritto all'albo nazionale.
2. Le attribuzioni e le responsabilità del segretario generale sono fissate dalla legge. Il segretario generale svolge altresì le funzioni attribuite dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

Art. 30
Vice segretario generale

1. Il Presidente può nominare il Vicesegretario generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo nelle diverse attività amministrative e gestionali e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 31
Direttore Generale

1. Il Presidente può nominare il Direttore generale, con le modalità previste dalla legge. Le funzioni attribuite e le responsabilità del Direttore generale sono fissate dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti dell'Ente, dal Decreto di nomina.

Art. 32
Conferenza dei dirigenti e responsabili di settori

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili dell'unità organizzativa e per favorire l'attività per progetti e programmi è istituita la conferenza permanente dei dirigenti, presieduta e diretta dal Direttore generale, se nominato, o dal Segretario generale anche ai fini della sua attività di coordinamento.
2. Nel rispetto delle competenze riservate dalle leggi e dal presente Statuto agli organi ed ai soggetti istituzionali, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.



Art. 33

Incarichi esterni e incarichi di coordinamento – Principi generali

1. I dirigenti possono essere assunti a tempo indeterminato ovvero con contratto a termine, nel rispetto delle norme di legge.
2. Nell'attribuzione di incarichi professionali, e di collaborazioni esterne la Provincia ispira le proprie scelte a criteri di imparzialità, professionalità e rotazione.
3. L'attuazione dei principi sopraenunciati sarà definita in sede regolamentare.
4. Gli amministratori e i dirigenti, nell'esercizio delle funzioni affidate, rispondono del proprio operato sotto il profilo penale, civile, amministrativo e contabile secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e dai contratti nazionali di lavoro.

Capo III ATTIVITA'

Art. 34

Metodo di programmazione

1. Il metodo per realizzare gli interventi e le azioni di sviluppo integrate e settoriali sul territorio è quello della programmazione.
2. Il coordinamento formale e sostanziale con la regione e gli altri enti locali è l'elemento fondamentale di questo metodo.
3. La concertazione con le associazioni di categoria e con le organizzazioni sindacali nonché la partecipazione di cittadini nelle forme dovute sono considerate dalla Provincia essenziali per il raggiungimento degli obiettivi.
4. Il quadro finanziario, all'interno del sistema di programmazione, è determinato dalle risorse disponibili, proprie o trasferite.

22

Art. 35

Compiti di programmazione

1. Il metodo di programmazione si sostanzia nelle seguenti funzioni:
 - a) raccogliere e coordinare le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione, economica, territoriale ed ambientale della provincia;
 - b) concorrere alla determinazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi e piani regionali secondo norme dettate dalle leggi regionali;
 - c) formulare e adottare, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuovere il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.

2. La Provincia, inoltre, predispone e adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio ed in particolare indica:

- a)** le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- b)** la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- c)** le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica e idraulico forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimentazione delle acque;
- d)** le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali;
- e)** la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni archeologici, storici, artistici, monumentali e paesistici.

3. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale dei comuni, la Provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

4. Per acquisire ed ampliare le necessarie conoscenze tecniche nella redazione di piani e progetti, la Provincia nelle varie fasi di programmazione può avvalersi di un comitato tecnico-scientifico, la cui composizione è stabilita dal Presidente sentito la competente commissione e eventualmente gli ordini professionali competenti.

5. I pareri del comitato sono consultivi.

Art. 36

Servizi pubblici e forme di gestione

1. La Provincia provvede, nell'ambito delle proprie competenze, alla gestione dei servizi pubblici, aventi per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità provinciale.

2. I servizi di cui al comma precedente e le forme di gestione dei servizi pubblici locali sono stabiliti dalla legge.

3. Qualora la forma di gestione prescelta sia diversa da quella diretta, il presidente dell'azienda o consorzio o società erogatrice dei servizi sul territorio dovrà relazionare ogni anno al Consiglio o alle competenti commissioni, sui livelli di efficienza ed economicità dei servizi erogati; tale relazione dovrà aver luogo prima dell'approvazione della relazione previsionale programmatica e del bilancio di previsione dell'ente e sarà parte integrante della relazione stessa.

Art. 37

Azienda speciale



1. Il Consiglio, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente, delibera la costituzione di aziende speciali, enti strumentali della Provincia dotati di personalità giuridica ed autonomia gestionale, ne approva lo Statuto e il piano finanziario e ne regola il controllo e la vigilanza.
2. Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio dei revisori.
3. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, dal relativo statuto, fatte salve le previsioni della legge e del presente Statuto.
4. Il Personale delle aziende, compreso il direttore, è assunto dalle stesse con contratto di diritto privato e il relativo rapporto di lavoro è regolato dal codice civile e dalle leggi sul lavoro.
5. Spetta al Consiglio determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali e verificare i risultati di gestione.

Art. 38 Istituzione

1. La Provincia, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente, può costituire una o più istituzioni.
2. L'istituzione è un organismo strumentale dell'ente locale preposto all'esercizio di servizi sociali o culturali, è dotato di autonomia gestionale ed è disciplinato dallo Statuto e dai regolamenti della Provincia.
3. La Provincia mette a disposizione delle istituzioni proprio personale dipendente.

Art. 39 Organi delle istituzioni

1. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
2. Il consiglio di amministrazione è l'organo deliberativo dell'istituzione. Esso detta gli indirizzi e le finalità dell'istituzione, nell'ambito delle direttive del Consiglio provinciale, delibera il bilancio annuale e pluriennale, i programmi settoriali e generali con i relativi piani di spesa ed il rendiconto della gestione.
3. Il consiglio di amministrazione dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio provinciale.
4. Il Presidente ha la rappresentanza dell'istituzione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione cui può fare proposta di deliberazione.



5. Il Presidente cura i rapporti dell'istituzione con gli Organi provinciali.
6. Il direttore è nominato dal Presidente tra i dirigenti della Provincia oppure è assunto dalla Provincia con contratto di diritto privato, anche a tempo parziale.
7. Il direttore partecipa, con funzioni di segretario, alle sedute del consiglio di amministrazione, formula proposte e pareri allo stesso e al suo presidente e dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e ai provvedimenti del presidente, dirige il personale dell'istituzione.
8. Il direttore nomina tra i dipendenti un suo vice con funzioni di supplenza in caso di assenza e impedimento.

Art. 40

Nomina e revoca degli amministratori dell'istituzione e dell'azienda speciale

1. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione delle aziende speciali è stabilito dai relativi statuti, approvati dal Consiglio provinciale.
2. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Presidente della Provincia, fra gli aventi i requisiti per l'elezione a consigliere provinciale in possesso di specifica competenza ed esperienza.
3. Nel consiglio di amministrazione delle istituzioni deve essere prevista una rappresentanza di formazioni sociali e di associazioni interessate, con le modalità stabilite dai relativi Statuti.
4. I presidenti delle istituzioni e delle aziende speciali sono nominati dal Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del TUEL d.lgs.n. 267/2000, prima degli altri componenti del consiglio di amministrazione.
5. Gli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali cessano dalla carica in seguito a revoca motivata.

25

Art. 41

Forme di collaborazione tra i livelli istituzionali

1. Per svolgere funzioni e servizi di particolare rilevanza il Consiglio può deliberare convenzioni con i comuni e con altre provincie.
2. Nell'atto deliberativo devono essere definiti gli obiettivi, la durata, la natura del rapporto con gli enti, i rapporti finanziari, obblighi e garanzie reciproche.

3. Il Presidente della Provincia può promuovere forme di collaborazione con altri Enti, Aziende, Istituzioni, per il perseguimento di finalità di interesse economico – sociale, determinando obiettivi, durata, natura del rapporto, rapporti finanziari, obblighi e garanzie reciproci.

Art. 42 Consorzi

1. Per la gestione di uno o più servizi la Provincia può aderire a consorzi con altri comuni e province secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili.

2. A tal fine il Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approva la convenzione unitamente allo Statuto.

Art. 43 Accordi di programma

Se si ravvisa la necessità di realizzare opere di rilevanza generale o interventi infrastrutturali in collaborazione con altri soggetti pubblici, il Presidente, anche su proposta del Consiglio, promuove accordi di programma per un efficiente raggiungimento dell'obiettivo.

Art. 44 Trasparenza ed informazione

1. L'attività amministrativa della Provincia è improntata a criteri di efficienza, economicità e trasparenza dei procedimenti e pubblicità degli atti.

2. Tutti gli atti della Provincia, degli enti, aziende e istituzioni da essa dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati o segreti per legge o regolamento.

3. Il Presidente, con congrua motivazione, può dichiarare temporaneamente segreti atti e documenti allo scopo di evitare che la loro diffusione possa essere di pregiudizio agli interessi della Provincia o degli enti, aziende e istituzioni da essa dipendenti.

4. Al fine di assicurare la trasparenza del procedimento amministrativo e l'effettiva partecipazione dei cittadini alle forme di accesso previste dalla legge e dallo Statuto è istituito l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e la commissione alla trasparenza con delibera consiliare che ne disciplina compiti e funzionamento.

5. La commissione è formata da un rappresentante di ogni gruppo consiliare.

6. La presidenza spetta alla minoranza.



Art. 45 **Accesso**

1. Con apposito regolamento la Provincia:

- a)** assicura ai cittadini singoli o associati l'accesso agli atti;
- b)** disciplina il rilascio di copie degli atti, previo pagamento dei soli costi di riproduzione;
- c)** individua i responsabili dei procedimenti con norme di organizzazione degli uffici e servizi;
- d)** detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato delle domande e sui tempi di esecuzione, sui progetti e provvedimenti che li riguardano e sull'ordine di esame;
- e)** regola l'accesso dei cittadini a tutte le informazioni di cui l'Amministrazione è in possesso.

2. Per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, hanno diritto di accesso ai servizi e alle strutture della Provincia, enti, organizzazioni di volontariato e associazioni.

3. Il regolamento individua, altresì, gli atti amministrativi e documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla riservatezza e determina il tempo della inaccessibilità.

4. Il diritto di accesso si applica ad ogni rappresentazione grafica, fotografica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni.

27

Capo IV **DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PARTECIPAZIONE**

Art. 46 **Sedi distaccate ed zone omogenee**

1.La Provincia favorisce l'unitarietà del territorio attraverso un'adeguata politica di dislocazione degli Uffici sul territorio ed impronta la propria azione in rapporto con i Comuni, singoli e associati, del suo territorio.

2. Il Consiglio provinciale, può stabilire l'utilizzo di sedi decentrate oppure anche di singoli uffici o sedi operative per favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali e il rapporto di sussidiarietà tra la Provincia e i Comuni nello svolgimento delle rispettive funzioni.

3.La Provincia, inoltre, può articolare il proprio territorio costituendo zone omogenee, determinate secondo caratteristiche geografiche, storiche culturali sociali ed economiche.

4.Sono costituite con deliberazione dell'Assemblea dei sindaci, su proposta del Consiglio provinciale.

5. Le zone omogenee realizzano il decentramento delle funzioni della provincia, perseguendo l'efficienza e la razionalizzazione dei servizi erogati dalla provincia e dai Comuni o dalle loro Unioni, anche mediante il ricorso alle intese e convenzioni previste dalla legge.

6. Ai fini della rappresentanza territoriale, ciascuna zona omogenea è rappresentata dal sindaco del comune avente la maggiore popolazione residente, nonché dal Presidente o dai presidenti delle unioni di comuni.

7. Il Presidente della Provincia consulta con periodicità i rappresentanti delle zone omogenee ai fini dell'ottimale organizzazione dei servizi decentrati della Provincia.

Art. 47

Associazionismo

1. La Provincia, per accelerare il processo di integrazione tra enti e cittadini ne sviluppa la partecipazione anche attraverso le associazioni e organizzazioni di volontariato i cui fini sociali siano compatibili con lo Statuto.

2. Il regolamento disciplina i termini della collaborazione e della promozione delle associazioni e del volontariato.

Art. 48

Istanze, petizioni, proposte

1. Le istanze, le petizioni e le proposte di cittadini singoli e associati dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi sono trasmesse dal Presidente della Provincia all'organo competente per materia.

2. Il Presidente risponde alle istanze, alle petizioni e alle proposte di competenza entro trenta giorni dal deposito.

3. Il Consiglio esamina le istanze, le petizioni e le proposte di competenza secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nel caso in cui la petizione sia stata sottoscritta da almeno mille cittadini residenti nel territorio della provincia, il Consiglio la discute entro sessanta giorni dal deposito.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione di tali istanze, petizioni e proposte.

Art. 49

Consultazione dei cittadini e istruttoria pubblica

1. La Provincia può promuovere forme di consultazione dei cittadini, nonché di altri soggetti stabilmente presenti sul territorio per motivi di studio, di lavoro e asilo politico, volte a conoscere la loro volontà nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico.



Art. 50 **Referendum consultivo**

1. Il sette per cento dei cittadini aventi diritto di voto, la conferenza dei sindaci a maggioranza assoluta dei componenti, il Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, possono avanzare richiesta di referendum consultivo su tutte le materie di esclusiva competenza provinciale e che non ledano anche solo parzialmente la competenza di altri enti e che non siano in contrasto con le leggi e con i principi generali dell'ordinamento.

2. Non possono formare oggetto di referendum.

a) atti di elezione, nomine, designazioni, revoche o decadenze.

b) atti relativi a personale della Provincia, delle aziende e delle istituzioni.

c) bilanci, tributi, contabilità, assunzioni di mutui o emissioni di prestiti obbligazionari;

d) oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro i termini stabiliti dalla legge;

e) oggetti deliberati con impegni finanziari o deliberazioni relative a rapporti con terzi;

f) pareri richiesti per legge;

g) provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni.

3. La richiesta va avanzata al Presidente della Provincia che entro 10 giorni la trasmette ad apposita commissione di garanzia che esprime parere obbligatorio e vincolante di ammissibilità e regolarità entro 15 giorni.

4. La commissione di cui al comma precedente è composta dal Presidente del Tribunale di Latina o un magistrato suo delegato, dal Presidente del TAR del Lazio o magistrato suo delegato, da un professore universitario ordinario di diritto amministrativo, indicato dal Magnifico Rettore dell'università degli studi "La Sapienza" di Roma, dal presidente dell'ordine degli avvocati della Provincia di Latina o suo delegato, dal difensore civico, se nominato, e dal segretario generale che funge da segretario e provvede alla sua convocazione.

5. La commissione è presieduta dal Presidente del Tribunale di Latina o dal suo delegato.

6. Nei dieci giorni successivi la commissione di cui al comma precedente, si confronta con il comitato promotore per esperire la possibilità di trovare soluzioni al problema oggetto del referendum.

7. La commissione comunica la decisione in ordine alla ammissibilità del referendum al Presidente della Provincia che ne prende atto nel termine massimo di trenta giorni.

8. Il Presidente della Provincia, dandone adeguata pubblicità, indice il referendum sessanta giorni prima della data di inizio delle operazioni di voto.

9. Il referendum decade qualora prima della indizione, sentito il comitato promotore, intervenga una deliberazione dell'ente che costituisce in maniera chiara ed inequivocabile il superamento delle questioni oggetto del referendum.

10. Dalla data di indizione e fino all'esito delle operazioni di voto è inibito alla Provincia di deliberare in ordine alle questioni referendarie.

11. Le consultazioni referendarie si svolgono in un'unica sessione annuale da tenersi dal 15 al 30 giugno.

12. Le operazioni di voto si svolgono con le modalità previste dalla legge elettorale, non devono coincidere con le altre consultazioni di diversa natura e non possono essere tenute nell'anno dell'elezione del Consiglio.

13. Qualora l'accoglimento della proposta formulata con il quesito referendario comporti nuove spese a carico della Provincia, il quesito indica i mezzi con cui farvi fronte, anche con previsione di aumenti o istituzioni di tariffe nei casi limiti previsti dalle leggi. Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano già formato oggetto di referendum nei tre anni precedenti.

14. Il Presidente è tenuto a portare entro trenta giorni in Consiglio la proposta di deliberazione elaborata in coerenza con i risultati dei referendum.

15. Hanno diritto di voto al referendum anche i cittadini stranieri che abbiano compiuto il 18° anno di età, in regola con le norme di legge che ne disciplinano il soggiorno e che abbiano fissato stabile domicilio nel territorio della provincia da almeno tre anni, che ne facciano richiesta agli uffici elettorali dei Comuni di residenza almeno trenta giorni prima della data fissata dal referendum.

Art. 51

Disposizioni comuni sui referendum

1. Il regolamento determina le modalità per l'informazione dei cittadini sul referendum e per la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria, le modalità e le forme di tutte le procedure referendarie.

2. Non è consentito lo svolgimento di più di tre referendum in un anno. Nel caso in cui siano state presentate più richieste si segue l'ordine di deposito presso la Provincia.

Art. 52

Difensore civico

1. La Provincia può istituire il Difensore Civico.

2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti tra cittadini in possesso di laurea, di provata capacità e particolare competenza nel settore del diritto e delle procedure amministrative con esperienza almeno decennale ed aventi i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

3. Il Consiglio sceglie il difensore civico tra una rosa di almeno 5 persone in possesso dei requisiti professionali richiesti, proposti dal Presidente della Provincia.
4. Non sono eleggibili coloro che ricoprono a qualsiasi livello incarichi politico sindacali.
5. L'incarico del difensore civico è incompatibile con qualsiasi carica elettiva pubblica o di amministratore di ente pubblico e con l'esercizio contemporaneo di qualsiasi impiego e professione che possa determinare conflitto di interessi con l'Amministrazione o che comunque non offra sufficienti garanzie di imparzialità.
6. Il regolamento disciplina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.
7. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione ed il trattamento dimissione stabilito per il presidente del collegio dei revisori dei conti.
8. Il difensore civico dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato.
9. Il difensore civico può essere revocato con deliberazione del Consiglio adottata dai 2/3 dei suoi componenti per gravi motivi.
10. La Provincia può stipulare convenzioni con comuni aventi popolazione inferiore ai 10.000 residenti affinché il difensore civico svolga identica funzione in quei comuni.

Art. 53 **Compiti del difensore civico**

1. Su richiesta di qualsiasi cittadino interessato, il difensore civico interviene presso la Provincia, gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolari gravità tali da destare preoccupazione nella comunità provinciale.
2. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso la Provincia o enti o aziende da essa dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento. Trascorsi trenta giorni senza avere avuto risposta possono chiedere l'intervento del difensore civico.
3. In casi di particolare gravità dopo aver esperito anche informalmente le dovute sollecitazioni, il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone previo avviso al dirigente competente e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento per determinare la risposta.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il difensore civico invia al Consiglio una relazione sull'attività svolta, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
5. La relazione di cui al comma precedente deve essere discussa in Consiglio entro sessanta giorni dalla presentazione.
6. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici atti, documenti e informazioni connessi alle questioni sollevate.
7. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria.
8. I Consiglieri non possono rivolgere richieste di intervento al difensore civico.
9. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del difensore civico.

Art. 54 Regolamenti

1. La Provincia emana regolamenti:
 - a) sulla propria organizzazione;
 - b) per le materie ad essa demandate dalla legge e dallo Statuto;
 - c) per le materie di cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
 - d) nelle materie in cui esercita funzioni.
2. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
3. I regolamenti riguardanti il personale devono essere emanati sentite le organizzazioni sindacali.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
5. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'albo pretorio.

Art. 55 Regolamento contratti

1. La Provincia disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 53 e nel rispetto dei principi fissati dalle leggi.
2. Spetta ai dirigenti in rappresentanza dell'ente e secondo le modalità stabilite dal presente Statuto la stipulazione dei contratti.



Art. 56
Finanza provinciale

1. L'ordinamento della finanza locale, riservato alla legge, riconosce alla Provincia autonomia finanziaria, fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.
2. La Provincia è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nell'ambito di quanto stabilito dalla legge.

Capo V
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 57

1. La Provincia osserva le disposizioni normative previste per gli enti locali in materia di bilancio, contabilità e sistema dei controlli interni.
2. La Provincia disciplina le materie sopra indicate tramite appositi regolamenti.
3. Fino all'approvazione del nuovo regolamento finanziario e contabile, l'approvazione delle variazioni, degli equilibri e degli assestamenti di bilancio è riservata al Consiglio Provinciale.

33

Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 58
Entrata in vigore

1. Lo Statuto è approvato secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. Lo Statuto entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio della Provincia.
3. Il Segretario generale in calce all'originale appone la dichiarazione di entrata in vigore e provvede agli adempimenti conseguenti.

Art. 59
Modifica ed abrogazione dello Statuto

1. Per l'abrogazione o la modifica di norme statutarie si applicano le procedure previste dalla legge.

2. La revisione dello Statuto può essere proposta da almeno 2/5 dei consiglieri, dal Presidente e dall'Assemblea dei Sindaci con i voti che rappresentano almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, con decisione adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 60

Termini dell'adozione dei regolamenti

1. Il Consiglio delibera i regolamenti previsti dal presente Statuto entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, previo esame della commissione di cui all'articolo 60.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, per le materie ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi i regolamenti e le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.

Art. 61

Verifica e applicazione dello Statuto

1. La Conferenza dei Capigruppo, in qualità di commissione speciale, è competente in merito alla verifica e l'applicazione dello Statuto.

2. La Presidenza è assegnata a turno ad ogni componente tenuto conto della durata del Consiglio.

3. La commissione è garante dell'applicazione dello Statuto, vigila e controlla le modalità della sua attuazione e relaziona al Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno.

4. La commissione ha la facoltà di proporre modificazioni e revisioni dello Statuto e dei regolamenti per la loro efficace e puntuale applicazione.

5. La commissione nello svolgimento delle sue funzioni è tenuta a consultare il segretario generale e si avvale della collaborazione dei dirigenti.

6. Per l'interpretazione dello Statuto si fa rinvio ai criteri di cui all'articolo 12 delle preleggi del codice civile.